

XVII legislatura

**A.S. 2195:**

**"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, recante disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA"**

Gennaio 2016  
n. 118



servizio del bilancio  
del Senato



# Servizio del Bilancio

SBilancioCU@senato.it

 [@SR\\_Bilancio](#)

**Direttore** dott. Renato Loiero

Segreteria

tel. 5790

Uffici

**Documentazione degli effetti  
finanziari dei testi legislativi**

dott. Fortunato Lambiase

tel. 3786

**Verifica della quantificazione degli oneri connessi  
a testi legislativi in materia di entrata**

avv. Giuseppe Delreno

tel. 2626

**Verifica della quantificazione degli oneri connessi  
a testi legislativi in materia di spesa**

dott. Daniele Bassetti

tel. 3787

**Segretari parlamentari**

dott.ssa Alessandra Di Giovambattista

sig. Cristiano Lenzi

dott. Vincenzo Bocchetti

dott. Maurizio Sole

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2016). Nota di lettura, «A.S. 2195: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, recante disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA"», NL118, gennaio 2016, Senato della Repubblica, XVII legislatura

## INDICE

PREMESSA.....	1
Articolo 1 (Accelerazione procedimento di cessione e disposizioni finanziarie) .....	1



## PREMESSA

Al momento del completamento del presente dossier, non risulta depositata la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.

Le analisi qui presentate sono state effettuate sulla base della relazione tecnica originaria e del materiale informativo trasmesso nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati.

### *Articolo 1 (Accelerazione procedimento di cessione e disposizioni finanziarie)*

Il comma 1 apporta alcune modifiche al comma 4-*quater* dell'articolo 4 del decreto-legge n. 347 del 2003, inerente la procedura di individuazione, da parte del commissario straordinario, dell'affittuario o acquirente dello stabilimento industriale di interesse strategico nazionale soggetto ad amministrazione controllata. In particolare, tra i requisiti da considerare ai fini dell'individuazione dell'affittuario o acquirente si introduce anche il riferimento ai profili di tutela ambientale. L'accertamento del canone di affitto o del prezzo di cessione non inferiore a quelli di mercato, può essere effettuato oltre che da primaria istituzione finanziaria anche da istituto di consulenza aziendale, individuati con decreto del MISE. Infine, si precisa che le offerte devono essere corredate di un piano industriale e finanziario.

Il comma 2 stabilisce che i commissari del Gruppo ILVA in amministrazione straordinaria espletino, entro il 30 giugno 2016, le procedure per il trasferimento dei complessi aziendali individuati dal programma commissariale, assicurando la discontinuità, anche economica, della gestione da parte del o dei soggetti aggiudicatari.

Il comma 3 dispone in favore dell'amministrazione straordinaria del Gruppo ILVA l'erogazione di 300 mln di euro, per far fronte alle indilazionabili esigenze finanziarie del Gruppo ILVA. Nello stato di previsione del MISE è iscritto il relativo stanziamento. L'aggiudicatario del complesso aziendale provvede alla restituzione allo Stato dell'importo erogato, maggiorato degli interessi al tasso percentuale Euribor a 6 mesi, maggiorato di uno spread pari al 3 per cento, entro 60 giorni dal decreto di cessazione dell'esercizio dell'impresa. I rimborsi del capitale e degli interessi derivanti dall'erogazione sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

Il comma 4 provvede alla copertura dell'onere di cui al comma 3 mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per un corrispondente importo, delle somme giacenti presso la contabilità speciale di cui all'articolo 45, comma 2, del decreto-legge n. 66 del 2014, istituita per il contributo al riacquisto dei titoli obbligazionari regionali da parte del Ministero dell'economia e delle finanze. All'onere derivante dal venire meno del rimborso dei mutui di cui al predetto articolo 45, pari a 13,1 milioni di euro a decorrere dal 2017 in termini di saldo netto da finanziare e a 7,05 milioni di euro per l'anno 2017, 6,88 milioni di euro per l'anno 2018 e 6,71 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede mediante riduzione, per un importo pari a 13,1 milioni di euro a decorrere dal 2017, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Il comma 5 autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze ad adottare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio. Ove necessario il MEF può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, da regolarizzare tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa.

Il comma 6 dispone che l'organo commissariale del Gruppo ILVA in Amministrazione Straordinaria provveda al pagamento con priorità dei debiti prededucibili contratti nel corso dell'amministrazione straordinaria. Le condotte poste in essere dall'organo commissariale e dai soggetti da esso funzionalmente

delegati non danno luogo a responsabilità penale o amministrativa in quanto costituiscono adempimento delle migliori regole preventive in materia ambientale, di tutela della salute e dell'incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro.

Il comma *6-bis* autorizza i commissari del Gruppo ILVA, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia, a contrarre finanziamenti statali per un ammontare massimo complessivo di 800 milioni di euro: fino a 600 milioni di euro nel 2016 e fino a 200 milioni di euro nel 2017. I relativi importi sono iscritti su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Sugli importi erogati maturano interessi al tasso percentuale Euribor a 6 mesi, maggiorato di uno spread pari al 3 per cento. I predetti importi sono rimborsati nel medesimo esercizio finanziario in cui sono stati erogati, ovvero in altro esercizio qualora si provveda in tal senso, con apposita disposizione legislativa. I commissari del Gruppo ILVA dovranno tenere conto, ai fini dell'aggiudicazione della procedura di cui al comma 2, degli impegni assunti dai soggetti offerenti e dell'incidenza di essi sulla necessità di ricorrere ai finanziamenti di cui al primo periodo da parte dell'amministrazione straordinaria. I crediti maturati dallo Stato per capitale ed interessi sono soddisfatti, nell'ambito della procedura di ripartizione dell'attivo della società, in prededuzione, ma subordinatamente al pagamento, nell'ordine, dei crediti prededucibili di tutti gli altri creditori della procedura di amministrazione straordinaria, nonché dei creditori privilegiati ai sensi dell'articolo 2751-*bis*, numero 1, del codice civile. È comunque fatto obbligo dell'attivazione delle azioni di rivalsa, delle azioni di responsabilità e di risarcimento nei confronti dei soggetti che hanno, anche indirettamente, cagionato i danni ambientali e sanitari, nonché danni al Gruppo ILVA e al suo patrimonio.

Il comma *6-ter* stabilisce che le disponibilità del Fondo istituito a garanzia dei finanziamenti concessi all'organo commissariale di ILVA SpA, al fine della realizzazione degli investimenti necessari al risanamento ambientale siano versate, per un importo pari a 400 milioni di euro, all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2016. Conseguentemente il comma *6-septies* modifica l'articolo 1, comma 837, della legge 208 del 2015, specificando che l'incremento del Fondo in esame per 400 mln di euro si riferisce all'anno 2015. Viene inoltre eliminata la garanzia dello Stato per finanziamenti a ILVA fino a 800 milioni di euro.

Il comma *6-quater* incrementa di 100 milioni la previsione delle maggiori entrate per l'anno 2016 derivanti dalla proroga di termini in materia di collaborazione volontaria per la regolarizzazione di violazioni fiscali (*voluntary disclosure*), di cui all'articolo 1, comma 958, della legge n. 208 del 2015.

Il comma *6-quinquies* riduce di 100 mln di euro per l'anno 2016 e di 200 mln di euro per l'anno 2017 il Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020.

Il comma *6-sexies* rifinanzia per l'anno 2016 di 50 milioni di euro il Fondo istituito a garanzia dei finanziamenti concessi all'organo commissariale di ILVA SpA, al fine della realizzazione degli investimenti necessari al risanamento ambientale. Alla copertura del relativo onere si provvede mediante l'utilizzo delle disponibilità in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge n. 66 del 2014 che ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia un Fondo con una dotazione di 1.000 milioni di euro per l'anno 2014, finalizzato ad integrare le risorse iscritte sul bilancio statale destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato.

Il comma *6-octies* modifica l'articolo *2-bis*, comma *2-bis*, del decreto-legge n. 1 del 2015. Tale articolo disciplina l'accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese – fino a un importo complessivo di 35 milioni di euro – da parte delle imprese fornitrici di società che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale. In particolare, si introducono ulteriori criteri di accesso alle garanzie del predetto Fondo (l'aver realizzato almeno il 50 per cento del fatturato con ILVA per almeno due esercizi), fermo restando il limite massimo di 35 milioni di euro.

Il comma *6-novies* prevede che la continuità occupazionale di tutti i lavoratori interessati dello stabilimento ILVA di Genova Cornigliano sia garantita anche tramite il ricorso all'istituto del lavoro socialmente utile secondo quanto previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo n. 150 del 2015. Allo scopo sono utilizzate le risorse di cui all'articolo 5, comma 14, del decreto-legge n. 35 del 2005, finalizzate alla ricostruzione, riconversione e bonifica dell'area delle acciaierie di Genova-Cornigliano.

Tale disposizione ha autorizzato la concessione di contributi in favore dei soggetti competenti a carico del Fondo per gli interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che a tale fine è stato integrato di 5 milioni annui per quindici anni a decorrere dal 2005.

Il comma 6-*decies* dispone che per i lavoratori dello stabilimento ILVA di Genova Cornigliano, inseriti in contratti di solidarietà antecedentemente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 148 del 2015, continui ad applicarsi, non oltre il 30 settembre 2016 e nel limite di 1,7 mln di euro per tale anno, l'aumento del 10 per cento della retribuzione persa a seguito di riduzione di orario, previsto dall'articolo 2-*bis* del decreto-legge n. 192 del 2014. Al conseguente onere, pari a 1,7 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Il comma 6-*undecies* dispone, a seguito del trasferimento dei complessi aziendali del Gruppo ILVA, il versamento all'entrata del bilancio dello Stato fino alla concorrenza di 800 mln di euro delle somme eventualmente confiscate o comunque pervenute allo Stato in via definitiva all'esito di procedimento penali, a carico del titolare dell'impresa, ovvero a carico dei soci di maggioranza o degli enti, ovvero dei rispettivi soci o amministratori che prima del commissariamento di cui al decreto-legge n. 61 del 2013, abbiano esercitato attività di direzione e coordinamento sull'impresa commissariata. Tali somme sono versate a titolo di restituzione del prestito statale di cui al comma 6-*bis* e, per la parte eccedente, sulla contabilità speciale di cui all'articolo 3, comma 2 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, per essere destinate al finanziamento di interventi per il risanamento e la bonifica ambientale e, in via subordinata, alla riqualificazione e riconversione produttiva dei siti contaminati, nei comuni di Taranto e Statte.

Il comma 7 modifica l'articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 1 del 2015, prevedendo che il termine ultimo per l'attuazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria relativo allo stabilimento di Taranto della società ILVA S.p.A. sia il 30 giugno 2017. Alla medesima data è conseguentemente prorogato il termine previsto al comma 3, dell'articolo 3, del decreto-legge n. 207 del 2012, relativo alla immissione della società ILVA S.p.A. di Taranto nel possesso dei beni dell'impresa e alla prosecuzione dell'attività produttiva nello stabilimento e alla commercializzazione dei prodotti. Viene inoltre abrogato il comma 3-*ter* dell'articolo 2 del decreto-legge n. 61 del 2013 che reca un termine entro il quale il piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria relativo allo stabilimento di Taranto della società ILVA S.p.A. si intende attuato nonché il termine entro il quale il commissario straordinario presenta una relazione sulla osservanza delle prescrizioni del piano e quello per l'attuazione di tutte le altre prescrizioni.

Il comma 7-*bis* nell'aggiungere il comma 2-*ter* all'articolo 2-*bis* del decreto-legge n. 1 del 2015, dispone che le garanzie connesse al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese sono concesse alle imprese fornitrici di società che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale e che siano in amministrazione straordinaria, nei limiti della dotazione finanziaria di 35 mln di euro del Fondo medesimo e di quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, dell'articolo 3 del DM 26 giugno 2012, fino all'80 per cento dell'ammontare dell'operazione finanziaria, a titolo gratuito e fino a un importo massimo garantito di 2,5 mln di euro per impresa.

Il comma 8 dispone che qualora la realizzazione del piano industriale e finanziario, proposto dall'aggiudicatario ai sensi dell'articolo 4, comma 4-*quater*, del decreto-legge del 23 dicembre 2003 n. 347, relativamente allo stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto, richieda modifiche o integrazioni al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014 o ad altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio dell'impianto, esse sono autorizzate, su specifica istanza, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che tiene luogo, ove necessario, della valutazione di impatto ambientale e garantisce l'integrale e costante rispetto dei limiti di emissione stabiliti a livello europeo.

Il comma 8-*bis* obbliga l'aggiudicatario dello stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto a presentare alle Camere una relazione semestrale relativo allo stato di riconversione industriale e alle attività di tutela ambientale e sanitaria.

Il comma 9 prevede che per la revisione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria e di altri titoli autorizzatori siano applicati il titolo III-*bis* della parte seconda del decreto legislativo

n. 152 del 2006, relativo all'autorizzazione integrata ambientale, nonché le altre discipline ordinarie di settore.

Il comma 10 stabilisce che le procedure di cui al presente articolo si svolgono nel rispetto della normativa europea.

Il comma 10-*bis* prevede l'invio alle Camere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente disegno di legge, di una relazione sull'attività posta in essere con riguardo al materiale presente nello stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto che possa contenere amianto o materiale radioattivo.

**La RT** riferita al testo iniziale oltre a descrivere il comma 3 che prevede l'erogazione all'amministrazione straordinaria dell'ILVA di 300 milioni di euro nell'anno 2015, afferma che i rimborsi per capitale e interessi derivanti dall'erogazione sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Alla copertura del predetto onere si fa fronte mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per un corrispondente importo, delle somme giacenti sulla contabilità speciale, istituita ai sensi dell'articolo 45, comma 2, del decreto-legge n. 66 del 2014 che non saranno utilizzate per le operazioni di ristrutturazione del debito regionale di cui al medesimo articolo.

Secondo la RT, la copertura è idonea in quanto, con riferimento sia al bilancio dello Stato che alle previsioni di finanza pubblica, era scontata l'erogazione di un tale importo per le predette operazioni di ristrutturazione del debito. Oltre all'onere derivante dall'erogazione del mutuo, si determinano ulteriori effetti finanziari per gli anni 2017 e successivi in quanto i mutui concessi alle regioni per la ristrutturazione del debito avrebbero avuto un profilo di rimborso trentennale, mentre il finanziamento ponte sarà restituito al completamento delle procedure di cessione. Tale onere è pari, in termini di saldo netto da finanziare, all'intera rata del mutuo concesso alle regioni e, sui restanti saldi, alla sola quota interessi ed è parzialmente compensato dall'effetto, in termini di minori interessi passivi sul debito pubblico, derivante dal versamento al Fondo per l'ammortamento titoli di Stato della quota capitale rimborsata nell'anno, versamento non previsto per i mutui alle regioni.

A tale onere, pari a 13,1 milioni di euro a decorrere dal 2017 in termini di saldo netto da finanziare e a 7,05 milioni di euro per l'anno 2017, a 6,88 milioni di euro per l'anno 2018 e a 6,71 milioni di euro a decorrere dal 2019, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede mediante riduzione, per un importo pari a 13,1 milioni di euro a decorrere dal 2017, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

La RT presentata in calce all'emendamento del Governo che ha introdotto i commi da 6-*bis* a 6-*septies*, oltre a descrivere le disposizioni, afferma che l'incremento, nella misura di 100 milioni di euro nel 2016, dell'ammontare delle entrate rinvenienti dalla procedura di *voluntary disclosure* previsto dalla legge di stabilità 2016 riguarda un importo assistito da apposita clausola di salvaguardia.

La RT presentata durante i lavori parlamentari<sup>1</sup> relativamente ai commi *6-novies* e *6-decies* riferisce circa la stima dell'onere derivante dall'eventuale proroga dell'aumento di dieci punti percentuali del trattamento previsto per i contratti di solidarietà già prevista per l'anno 2015. In particolare, l'accordo per i lavoratori dello stabilimento ILVA di Genova Cornigliano si riferisce al periodo che va dal 1 ottobre 2015 al 30 settembre 2016; il numero dei lavoratori interessati è di circa 1.650 soggetti con una riduzione dell'orario di lavoro di circa il 50%. Per la stima in esame la RT evidenzia che è stata utilizzata una retribuzione media annua di 27.000 euro che garantisce un aumento pro capite di circa 1.013 euro per i nove mesi interessati dalla norma. L'onere per la finanza pubblica per l'anno 2016 è pari a 1,7 mln di euro cui si provvede con corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.

La nota del Governo presentata alla Camera dei deputati<sup>2</sup> ha confermato che l'erogazione all'amministrazione straordinaria dell'ILVA di 300 mln di euro non ha effetti in termini di indebitamento netto in considerazione della natura dell'operazione che, prevedendo la restituzione della somma, è da classificarsi come operazione finanziaria.

In merito all'impatto sul fabbisogno, la nota rileva che l'invarianza della disposizione in termini di fabbisogno del settore statale, deriva dalla circostanza in base alla quale l'erogazione di 300 mln di euro risulta in linea con gli importi inclusi nelle previsioni tendenziali per la concessione dei mutui alle regioni. Con riferimento al fabbisogno del settore pubblico, la nota considera la disposizione neutrale in quanto, tenuto conto degli esiti del monitoraggio dell'andamento infrannuale di tale saldo, si è ritenuto che sussistessero sufficienti margini per dare corso all'operazione senza pregiudicare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica. Secondo la nota, considerato che l'operazione di finanziamento si è realizzata negli ultimi giorni del 2015, che la stessa si concluderà nel 2016 con la restituzione delle somme e che la struttura dei tassi di interesse a fine 2015 prevedeva valori negativi fino alla durata di 12 mesi, la disposizione non determina oneri in termini di maggiori interessi passivi sul debito pubblico né nel 2015 né negli anni seguenti.

Relativamente alle risorse residue relative all'operazione di ristrutturazione del debito regionale di cui all'articolo 45 del decreto-legge n. 66 del 2014, la nota rammenta che in sede di stabilità sono stati destinati alla copertura di misure in essa contenute 3.050 mln di euro, di cui 1.550 mln con riferimento alle somme erogate alle regioni ai sensi dell'articolo 1, commi da 683 a 686, e 1.500 mln relativamente alla alimentazione del fondo di cui al comma 883, destinato all'erogazione, qualora se ne determineranno le condizioni, dei finanziamenti ponte al Fondo di risoluzione unico previsto dal regolamento (UE) n. 806/2014. A tali importi devono sommarsi gli utilizzi effettuati per le finalità del citato articolo 45, ossia per la concessione di mutui alle regioni per il finanziamento del riacquisto dei titoli obbligazionari, pari a circa 3.244 mln di euro.

---

<sup>1</sup> Commissione Bilancio, Seduta dell'11 gennaio 2016.

<sup>2</sup> Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, Bollettino dei Resoconti di Giunte e Commissioni del 11 gennaio 2015, pag. 8 e seguenti.

Con riferimento ai commi da *6-bis* a *6-quinquies* nonché *6-septies* riferiti alla erogazione di finanziamenti per 400 mln di euro con copertura mediante versamento all'entrata delle disponibilità del Fondo istituito a garanzia dei finanziamenti concessi all'organo commissariale di ILVA SpA, la nota presentata prima della introduzione della previsione del rimborso intrannuale dei finanziamenti in esame, rappresenta che relativamente al fabbisogno, gli effetti della disposizione saranno stati colti in sede di aggiornamento delle relative previsioni. Con riguardo al possibile impatto sull'indebitamento netto in caso di mancato rimborso, la nota fa presente come un tale effetto si realizzerebbe nel caso, attualmente solo eventuale, in cui dovesse accertarsi che i finanziamenti non saranno restituiti, anche in parte, dall'organo commissariale e per l'importo oggetto di mancata restituzione.

La nota evidenzia che sulla contabilità speciale 5866 alla data del 28 dicembre 2015 risultano giacenti risorse pari a euro 5.183.419.679,37, ma rinvia al Dipartimento del tesoro ulteriori informazioni sulla effettiva disponibilità di tali risorse. Nel corso dell'esame del provvedimento presso la V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione della Camera dei deputati il rappresentante del Governo ha affermato che sulla contabilità speciale 5866 risultano giacenti risorse di gran lunga superiori a quelle occorrenti a norma del provvedimento in esame e ne ha assicurato pertanto la disponibilità.

Relativamente alle entrate rivenienti dalla c.d. *voluntary disclosure* la nota conferma, per i profili finanziari, che la disposizione è assistita da apposita clausola di salvaguardia.

Infine, la nota assicura che l'utilizzo delle risorse del FSC e delle disponibilità in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge n. 66 del 2014 non compromette, rispettivamente, gli interventi già programmati a valere sulle risorse del Fondo e gli impegni dello Stato verso soggetti terzi in relazione a garanzie già prestate.

**Al riguardo**, si rileva preliminarmente che non è stato fornito il prospetto riepilogativo di raccordo con le previsioni tendenziali dei diversi saldi di finanza pubblica.

Con riferimento all'erogazione all'amministrazione straordinaria dell'ILVA di 300 mln di euro nell'anno 2015, va premesso che in base alla RT la copertura è posta sulle somme giacenti nella contabilità speciale finalizzata alla ristrutturazione del debito delle regioni e determina un onere per il venir meno del rimborso dei mutui statali differenziato tra i saldi, in quanto quello relativo al saldo netto da finanziare tiene conto dell'intera rata annuale di rimborso del mutuo mentre i saldi di fabbisogno e indebitamento tengono conto solo degli interessi.

L'imputazione dei soli interessi su fabbisogno e indebitamento netto è coerente con quanto stimato a suo tempo dalla RT relativa al D.L. n. 66/2014 che prevedeva effetti di minore spesa per interessi dovuti alla sostituzione della spesa per interessi per le obbligazioni regionali verso il mercato con una spesa per interessi verso lo Stato e dunque all'interno del perimetro delle pubbliche amministrazioni. Parimenti coerente è l'imputazione sul saldo netto da finanziare sia della quota capitale che della quota interessi che avrebbero costituito entrate per lo Stato.

Poiché il trasferimento dell'azienda dovrà avvenire entro il 30 giugno 2016, per il 2016 dovrebbero esservi effetti positivi dovuti al rimborso del capitale più gli interessi fissati al tasso Euribor a 6 mesi maggiorato del 3 per cento, anche se di tali effetti positivi la RT non fornisce elementi.

Dal 2017 invece vi sono effetti negativi per la finanza pubblica in quanto la restituzione è prevista avvenire interamente nel 2016 anziché in trenta anni come previsto dall'articolo 45, comma 12 del D.L. n. 66/2014.

Tuttavia, si rileva che la RT relativa al D.L. n. 66/2014 sembrava assumere una integrale erogazione di tutti i mutui da parte dello Stato a partire dal 2014 (si stimavano i primi effetti di pagamento delle rate dall'anno successivo). D'altra parte, nel giugno 2015, con il D.L. n. 78/2015, all'articolo 9, comma 6, si era già intervenuti sulla medesima contabilità speciale precisando che poteva essere concesso un contributo da parte del Ministero dell'Economia, fino ad un importo massimo di 543 milioni di euro, per il riacquisto delle obbligazioni regionali. La relativa RT affermava che la disposizione avrebbe consentito la conclusione di un maggior numero di operazioni, non pregiudicando il venir meno per lo Stato dell'incasso delle relative quote di rimborso.

La RT allegata al presente provvedimento, invece, afferma che le somme giacenti sulla contabilità speciale non saranno utilizzate per le operazioni di ristrutturazione del debito regionale e perciò sono disponibili per la copertura del finanziamento in esame.

Andrebbero pertanto chiarite le ragioni per cui, nonostante la sopravvenuta possibilità di concessione di un contributo, non saranno effettuate tutte le operazioni di finanziamento alle regioni previste.

Inoltre, atteso che a fronte del finanziamento delle operazioni di ristrutturazione del debito regionale, la RT relativa al decreto-legge n. 66 del 2014 scontava maggiori entrate per il bilancio dello Stato per effetto della restituzione del finanziamento da parte delle regioni e considerato che l'attuale andamento di tali operazioni di finanziamento sembra non rispecchiare quanto previsto dalla RT riferita alla norma istitutiva, sia in termini temporali che in termini quantitativi, andrebbe chiarito se tale circostanza determini un effetto sui saldi di finanza pubblica differente rispetto a quello scontato a legislazione vigente specificando, altresì, le modalità con cui tali effetti sono registrati sui predetti saldi.

Comunque, si osserva che l'assenza di oneri a carico della finanza pubblica è subordinata alla circostanza che l'aggiudicatario del complesso aziendale in esame restituisca entro il 2016, così come evidenziato nella nota di risposte del Governo, il finanziamento realizzato negli ultimi giorni del 2015. Infatti, secondo quanto riferito dalla nota del Governo, l'assenza di oneri per interessi passivi sul debito pubblico è subordinata ad operazioni di finanziamento da parte dello Stato fino alla durata di 12 mesi. Sul punto, atteso che la procedura per il trasferimento dei citati complessi aziendali deve essere espletata entro il 30 giugno 2016 e che al momento quindi non esiste alcun soggetto aggiudicatario, andrebbe chiarito in base a quali elementi non si è ritenuto di attribuire prudenzialmente effetti onerosi all'operazione di finanziamento in esame.

Relativamente ai commi da *6-bis* a *6-quinquies* nonché *6-septies* e *6-undecies*, va premesso che le modifiche intervenute alla Camera dei deputati rispetto alle norme, così

come approvate nelle Commissioni referenti, hanno determinato la soppressione (*ex comma 6-octies* dell'A.C. 3481-A) della parte in cui si provvedeva alla quantificazione e copertura degli interessi passivi sul debito pubblico connessi al finanziamento per l'anno 2016 relativamente alla parte pari a 400 mln di euro. Infatti, la previsione del rimborso del finanziamento nel medesimo esercizio finanziario in cui è stato erogato, ovvero in altro esercizio qualora si provveda in tal senso, con apposita disposizione legislativa, determina il venir meno degli interessi passivi sul debito pubblico o se maturati per effetto del rimborso in altro esercizio successivo, la predisposizione di un apposito provvedimento legislativo di regolazione della fattispecie con relativa appostazione della copertura finanziaria.

Sul punto, si osserva che l'insorgenza di eventuali oneri a carico della finanza pubblica appare riconducibile alla capacità del soggetto debitore di restituire il finanziamento in esame nel medesimo esercizio in cui lo stesso è erogato.

Inoltre, andrebbero chiarite le modalità di coordinamento, anche temporale, della disposizione di cui al comma *6-bis* inerente il rimborso del finanziamento per complessivi 800 mln di euro e quella relativa al comma *6-undecies* che prevede il versamento al bilancio dello Stato, fino alla concorrenza dell'importo di 800 mln di euro delle somme confiscate, a titolo di restituzione del prestito statale di cui al comma *6-bis*. Andrebbe valutata l'ipotesi che tale ultima disposizione possa essere implicitamente interpretata come un'esenzione per il soggetto debitore dalla restituzione del finanziamento per un importo pari alle risorse derivanti dalle somme confiscate o comunque pervenute allo Stato all'esito di procedimenti penali.

Su tale punto, in particolare, occorrerebbe precisare se la destinazione delle risorse da confisca rimanga ferma anche nel caso in cui i predetti importi siano acquisiti dallo Stato in esercizi successivi a quelli in cui il soggetto debitore è tenuto alla restituzione del prestito e se, in tale ipotesi, possa sorgere in capo a tale soggetto un diritto alla restituzione delle rate di capitale versate a ripiano del finanziamento ricevuto.

*A latere* si evidenzia che i crediti maturati dallo Stato per capitale e interessi, in base a quanto previsto dal comma *6-bis*, sono sì soddisfatti in prededuzione ma subordinatamente al pagamento, nell'ordine, dei crediti prededucibili di tutti gli altri creditori della procedura di amministrazione straordinaria, nonché dei creditori privilegiati ai sensi dell'articolo *2751-bis*, numero 1), del codice civile. In caso di incapienza quindi dell'attivo della società e di insufficienza delle risorse confiscate di cui al comma *6-undecies*, la prevista tipologia di prededuzione potrebbe non assicurare allo Stato l'integrale rientro dei propri crediti.

Con riferimento all'utilizzo delle risorse presenti sul fondo per lo sviluppo e la coesione, preso atto che l'utilizzo delle citate risorse non compromette gli interventi già programmati a valere sulle risorse del fondo stesso, andrebbe comunque assicurato che non discendano effetti negativi sul fabbisogno di cassa per effetto dei particolari coefficienti di spendibilità delle predette risorse.

Relativamente all'utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 3, comma *1-ter*, del decreto-legge n. 1 del 2015 disposte dal comma *6-ter* e il rifinanziamento del medesimo fondo per 50 mln di euro nel 2016 disposto dal comma *6-sexies*, appare utile che siano fornite maggiori informazioni circa le ragioni per cui da una parte si procede a ridurre il

predetto fondo (400 mln di euro), che si ricorda è destinato a copertura delle garanzie dello Stato concesse sui finanziamenti contratti dall'organo commissariale di ILVA S.p.A., e dall'altro, si procede ad un suo rifinanziamento, se pure in misura più esigua (50 mln di euro). In particolare andrebbe assicurato che la nuova misura sia adeguata ai rischi connessi con i finanziamenti contratti dalla gestione commissariale.

Per quanto riguarda il comma 6-*sexies*, si segnala che a copertura dell'incremento di 50 milioni del fondo sulle garanzie per ILVA si utilizzano le disponibilità in conto residui, iscritte in bilancio nel 2015 e 2016, del fondo per le garanzie statali istituito dall'articolo 37 del D.L. n. 66/2014 per il medesimo anno. Si rileva che l'iscrizione dei residui a bilancio dovrebbe corrispondere a risorse già impegnate nell'anno di competenza ma che non sono state pagate nel medesimo anno e che il ricorso a disponibilità in conto residui non è contemplato tra le forme di copertura previste dalla legge di contabilità. Comunque, si prende atto della risposta fornita dal Governo secondo cui l'utilizzo delle disponibilità in conto residui non compromette gli impegni dello Stato verso soggetti terzi in relazione a garanzie già prestate (nota del RGS del 11.01.2016).

Con riguardo ai commi 6-*novies* e 6-*decies*, nel presupposto, meritevole di conferma, che il numero dei soggetti interessati dalla norma sia esatto, la quantificazione dell'onere di 1,7 mln di euro recata dalla RT appare corretta.

Relativamente al comma 6-*quater*, pur prendendo atto che la disposizione è assistita da apposita clausola di salvaguardia, così come rammentato dalla nota del Governo, andrebbero comunque forniti maggiori elementi di dettaglio inerenti la previsione dell'incremento di gettito, pari a 100 mln di euro, a titolo di *voluntary disclosure*. Ciò anche considerato che la disposizione che si modifica è stata approvata dal Parlamento nel mese di dicembre. Si ricorda inoltre che l'apposizione di clausole di salvaguardia non attenua la necessità di una corretta quantificazione di oneri e copertura.

Per ciò che concerne le coperture di cui al comma 4, sul fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'Economia e al comma 6-*decies*, sul fondo per interventi strutturali di politica economica, si rileva che essi recano le necessarie disponibilità.

Infine, con riferimento al comma 7-*bis* si evidenzia che la disposizione prevede la concessione a titolo gratuito delle garanzie ivi previste. Sul punto, atteso che gli eventuali oneri connessi alla concessione delle garanzie in esame sono a carico dello Stato, andrebbero fornite maggiori delucidazioni circa l'entità di tali oneri e la disponibilità di risorse a legislazione vigente idonee a farvi fronte.

# Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

- Nov 2015 [Elementi di documentazione n. 38](#)  
Legge di bilancio 2016 (A.S. 2112)
- " [Nota di lettura n. 112](#)  
A.S. 2124: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2015, n. 154, recante disposizioni urgenti in materia economico-sociale" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Elementi di documentazione n. 30/2](#)  
Revisione del sistema sanzionatorio. **D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158**
- " [Elementi di documentazione n. 29/2](#)  
Semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione. **D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159**
- " [Elementi di documentazione n. 31/2](#)  
Revisione della disciplina degli interpellati e del contenzioso tributario. D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156
- " [Elementi di documentazione n. 39](#)  
Frodi in materia di IVA (**Atto del Governo n. 226**)
- " [Elementi di documentazione n. 38/1](#)  
Legge di bilancio 2016 (A.C. 3445)
- " [Nota di lettura n. 113](#)  
LEGGE DI STABILITA' 2016. Profili finanziari. A.C. 3444
- " [Nota di lettura n. 114](#)  
A.S. 2138: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota di lettura n. 115](#)  
A.S. 2145: "Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, recante misure urgenti per interventi nel territorio"
- " [Elementi di documentazione n. 40](#)  
Attuazione della nuova direttiva Trasparenza (Dir. 2013/50/UE) (**Atto del Governo n. 235**)
- " [Elementi di documentazione n. 41](#)  
Sistemi di garanzia dei depositi (**Atto del Governo n. 241**)
- Dic 2015 [Nota breve n. 15](#)  
L'avvio del Semestre europeo 2016
- " [Nota di lettura n. 116](#)  
A.S. 2111-B: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)"
- Gen 2016 [Nota di lettura n. 117](#)  
A.S. 2085: "Legge annuale per il mercato e la concorrenza" (Approvato dalla Camera dei deputati)